



TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE

Proc. n. 3087/2019 R.G.

ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.

Il Giudice designato, dott. Antonietta Donzella, assegnataria dei giudizi ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 giusta delega presidenziale e disposizione tabellare;

letto il ricorso ex artt. 702 bis c.p.c., 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lvo n. 150/2011 depositato il 09.VII.2019, a mezzo del quale Rosario (C.F. sottoposto al procedimento di prevenzione n. 14/2017 R.G.M.P. di questo Tribunale, ha proposto opposizione avverso il decreto ex art. 42 D.Lvo n. 159/2011, emesso dall'Ufficio in data 12.VI.2019 e comunicato il 17.VI.2019, con il quale era stato liquidato al nominato Amministratore Giudiziario, dott. Maria (C.F. il compenso - a suo dire esoso e ingiustificato - di € 80.000,00, oltre accessori;

instaurato il contraddittorio nei confronti dell'A.G., del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RAGUSA, nonché di Maria (C.F. Giuseppe (C.F. e

Deborah (C.F. titolari dei beni sottoposti a sequestro e confisca nell'ambito del richiamato procedimento;

avuta la costituzione in giudizio della dott. - la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in ragione del disposto dell'art. 42, comma 7, D.Lvo n. 159/2011, il quale indicava quale Giudice competente a conoscere della proposta opposizione la Corte d'Appello Penale, e invocato nel merito il rigetto della domanda - e di Maria, Giuseppe e Deborah, i quali hanno sollecitato la verifica, da parte dell'adito Tribunale, della corretta applicazione delle tariffe di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 177/2015, avuto riguardo all'opera prestata dal nominato Amministratore Giudiziario;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21.I.2020;

lette le note illustrative depositate dalle parti nell'ivi assegnato termine di giorni trenta;

ritenuto che l'esame del merito della proposta opposizione è precluso dall'accoglimento della fondata eccezione preliminare di difetto di competenza tempestivamente formulata dal convenuto Amministratore Giudiziario - tale dovendosi intendere l'eccepita devoluzione della *potestas iudicandi, in subiecta materia*, alla Corte d'Appello, ufficio facente parte della medesima A.G.O. adita - in forza dell'art. 42, comma 7, D.Lvo n. 159/2011, a mente del quale "*entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione*", disposizione entrata in vigore il 13.X.2011 e della quale va ritenuta la specialità e la posteriorità rispetto all'azionamento art. 15 D.Lvo n. 150/2011, disposizione novellatrice dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 entrata in vigore il 06.X.2011;

ritenuto che, sebbene testualmente riferita all'impugnazione proponibile dall'Amministratore Giudiziario, la disposizione deve ritenersi applicabile, per ragioni sistematiche, all'impugnazione



proposta dal prevenuto o da qualunque altro interessato; come invero affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in fattispecie analoga a quella *sub iudice*, regolata dal previgente art. 2 octies, comma settimo, della L. n. 575/1965 - recante “*disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*” ed interamente abrogata dall’art. 120 del D.Lvo n. 159/2011 -, di tenore affatto identico alla disposizione in commento (i.e.: “*entro venti giorni dalla comunicazione dell’avviso, l’amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d’appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente*”), “*rientra nella competenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione la cognizione della controversia sulla questione relativa all’impugnabilità o meno del provvedimento di liquidazione di un acconto sulle competenze per l’attività svolta dall’amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (in materia di disciplina antimafia), per la cui decisione l’art. 2-octies della legge medesima prevede un procedimento autonomo, senza far menzione a quello per gli onorari di avvocato (legge 13 giugno 1942, n. 794), né a quello di opposizione al decreto di pagamenti per le spese di giustizia (art. 170 del d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115)*” (cfr. CASS. n. 150/2012; CASS. n. 26338/2013);

ritenuto per quanto sopra che va dichiarata l’incompetenza dell’adito Tribunale, Giudice competente per materia essendo la Corte d’Appello, dinnanzi alla quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine di legge;

ritenuto infine che, giusta soccombenza, le spese di lite sostenute dai convenuti vanno poste a carico dell’opponente, nella misura liquidata in dispositivo, e che, quanto alle spese sostenute da Maria, Giuseppe e Deborah - tutti ammessi al patrocinio a spese dello Stato con provvedimenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 03.II.2020 -, ne va ordinato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 il pagamento in favore dello Stato;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3087/2019 R.G., nella contumacia della PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RAGUSA;

dichiara l’incompetenza dell’adito Tribunale, Giudice competente essendo la Corte d’Appello;

condanna Rosario al pagamento, in favore di Maria, delle sostenute spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;

pone a carico di Rosario la refusione delle spese di lite sostenute da Maria, Giuseppe e Deborah, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

Ragusa, 30.III.2020.

IL GIUDICE
dott. Antonietta Donzella

